

CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI MANOVRA ACCESSORIA

TRA

Terminali Italia S.r.l., Società soggetta alla direzione e coordinamento di RFI S.p.a., Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA, con sede legale in Piazza della Croce Rossa n.1, 00161 – Roma; capitale sociale euro 7.345.686,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 06204310962–R.E.A. 1206926, nella persona di Giuseppe Acquaro nella sua qualità di Legale Rappresentante Pro-Tempore domiciliato per la carica presso la sede Legale della società.

(di seguito anche “**Terminali Italia**” o “**TI**” o “**GU**”)

E

_____ (C.F. _____, P. IVA _____), con sede in _____, in _____, per la quale interviene _____ nato a _____, CF _____ nella sua qualità di _____.

(di seguito denominata “_____” o “**Cliente**”)

- Il D.Lgs n. 112/2015, in attuazione della Direttiva 2012/34/UE del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, abrogando il D.lgs. n. 188/2003, ha parzialmente modificato la disciplina dei servizi da fornirsi alle imprese ferroviarie, introducendo, tra l'altro, la figura dell' <operatore dell'impianto di servizio>, intendendosi come tale “un'entità pubblica o privata responsabile della gestione di uno o più impianti di servizio o della prestazione di uno o più servizi alle imprese ferroviarie [...]”;
- Per quanto rileva ai fini del presente contratto, il D. Lgs. n. 112/2015 pone a carico dell'operatore dell'impianto l'obbligo di garantire alle imprese ferroviarie l'accesso agli scali merci e ai servizi prestati in tale ambito.
- Con la Delibera n. 30/2016 del 23 marzo 2016 l'A.R.T ha dato avvio ad un procedimento di consultazione volto a stabilire le modalità più idonee per garantire l'economicità e l'efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria con riferimento ad alcuni impianti ferroviari italiani.
- La Delibera n. 18/2017/ART del 10.02.2017 ha definito il procedimento avviato con delibera n. 30/2016, individuando delle misure di regolazione volte a garantire l'economicità e l'efficienza dei servizi di manovra ferroviaria svolta con riferimento ad alcuni impianti ferroviari italiani.
- L'art 5.8 dell'Allegato A della delibera 18/2017/ART ha definito il Regolamento comprensoriale della manovra ferroviaria il quale disciplina che l'Assemblea Comprensoriale individua il Gestore Unico, in alternativa : “ad uno degli operatori comprensoriali o ad una aggregazione di essi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente (a titolo di es esempio: consorzio, contratto di rete ai sensi della L. 33/2009)”.
- Gli Operatori Comprensoriali degli impianti ferroviari di Bologna Interporto, Bari Lamasinata, e Verona Quadrante Europa, hanno sottoscritto i relativi Recomaf.
- In data 20/10/2017 l'Assemblea Comprensoriale dell'Impianto Ferroviario di Verona Quadrante Europa ha nominato a partire dal 1/01/2018 e sino la 31-12-2022, la Rete RILVE, composta dagli Operatori Comprensoriali Terminali Italia e Quadrante Servizi, Gestore Unico della Manovra. il GU RETE RILVE, al suo interno ha demandato all'operatore comprensoriale Quadrante Servizi i compiti di ODM, ossia di soggetto che effettua le operazioni di manovra per conto del GU presso l'impianto e all'operatore comprensoriale Terminali Italia i compiti di Commercializzazione, contrattualizzazione e fatturazione della manovra primaria alle Cliente . Per i servizi presso Verona Quadrante Europa, pertanto Terminali Italia contrattualizza i servizi ai clienti su mandato e per conto del GU RILVE. (Anche relativamente alle attività di manovra primaria ed accessoria per tale impianto, per brevità e semplicità, di seguito Terminali Italia è denominato GU)



- In data 24/10/2017 l'Assemblea Comprensoriale dell'Impianto Ferroviario di Bologna Interporto ha nominato -a partire dal 1/01/2018 e sino la 31/12/2022- Terminali Italia Gestore Unico della Manovra (GU). Secondo i poteri conferiti dal Reconf, nella medesima Assemblea Comprensoriale, il GU Terminali Italia ha nominato l'operatore comprensoriale Interporto di Bologna quale ODM, ossia il soggetto che effettua le operazioni di manovra per conto del GU presso l'impianto.
- In data 27/10/2017 l'Assemblea Comprensoriale dell'Impianto Ferroviario di Bari Lamasinata ha nominato a partire dal 1/01/2018 e sino la 31-12-2022, Terminali Italia Gestore Unico della Manovra.
- Terminali Italia ha in corso il processo di ottenimento presso l'ANSF del certificato di sicurezza e nelle more il personale direttamente o indirettamente impiegato da TI nella fornitura dei servizi di manovra ferroviaria di cui al contratto sarà assoggettato allo SGS, e al SAMAC di RFI come da art. 3 punto 7 della determinazione di RFI n. 7 del 12.03.2008.
- Cliente è un MTO operante presso gli impianti ove Terminali Italia è Gestore Unico o opera per conto del Gestore Unico.
- le Parti hanno sottoscritto le Condizioni Generali di Contratto (CDG) e, ex 5.3 e art 12.7 delle stesse, con il presente contratto, che è accessorio e annesso alle CDG, intendono regolare i termini, le modalità di esecuzione e le condizioni economiche del servizio di manovra accessoria.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra individuate e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse ed i documenti allegati (di seguito "Allegati") al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Gli allegati al contratto sono:
 - Allegato 1 - Condizioni Economiche

ARTICOLO 2

Definizioni

Ferme le definizioni già date in epigrafe nell'ambito della individuazione dei soggetti contraenti, i termini con l'iniziale maiuscola hanno nel presente contratto il significato di seguito indicato:

- a. **Binari del fascio base:** sono i binari di circolazione a termine dell'art. 4 Regolamento circolazione Treni;
- b. **Disposizioni di esercizio:** disposizioni che regolamentano la sicurezza ferroviaria in applicazione delle norme nazionali di sicurezza;
- c. **Gestore dell'Infrastruttura (GI)** o Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (RFI): è definito ai sensi del decreto legislativo n. 112/15;
- d. **Gestore del Terminal:** il soggetto che coordina le attività di manovra e di handling del Terminal, facendo da tramite con i diversi operatori;
- e. **Impianto ferroviario:** struttura funzionale atta ad assicurare l'arrivo e la partenza dei treni ed, eventualmente, le operazioni di composizione degli stessi nonché il loro stazionamento;
- f. **Servizio di Manovra:** attività di unione e distacco di rotabili in genere ed esecuzione dei movimenti necessari per comporre e scomporre i treni, per spostare i rotabili da un posto all'altro di un impianto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, comprese tutte le operazioni all'uopo necessarie (aggancio, sgancio, collegamento freno continuo automatico, composizioni, scomposizioni, spostamenti, immobilizzazioni e disimmobilizzazioni del materiale rotabile, predisposizione dell'instradamento, etc.);



- g. **Manovra primaria:** operazioni di manovra atte allo spostamento di treni o convogli dai binari di circolazione al punto di presa e consegna e viceversa;
- h. **Manovra secondaria:** indica le operazioni di manovra necessarie al trasferimento di convogli o di carri dai binari di presa e consegna ai binari del terminale raccordato con l'infrastruttura ferroviaria, indicato dal Mittente quale origine o destinazione finale del trasporto e viceversa;
- i. **Manovra accessoria:** operazioni di manovra suppletive richieste dal Cliente o dai suoi incaricati al carico e/o scarico, nonché dai raccordati, o comunque necessarie, e non comprese nelle manovre primaria o secondaria, per operazioni di pesatura, taratura, per piazzamenti, per prelievi, per scarti o reintegri, per spostamenti interni al raccordo o spostamenti di carri nei punti di carico o scarico, per spostamenti e ricoveri di materiale rotabile, aggancio e sgancio locomotive titolari, apposizione e rimozione segnali di coda, ecc.;
- j. **Norme nazionali di sicurezza:** tutte le norme e standard nazionali contenenti obblighi in materia di sicurezza ferroviaria, applicabili ad uno o più gestori dell'infrastruttura ed a più di una impresa ferroviaria;
- k. **Punto di Presa e Consegna:** indica il tratto di binario dell'impianto ferroviario nel quale il Mittente mette a disposizione le merci per il trasporto o restituisce i carri resi vuoti, o il Vettore consegna le merci al termine del trasporto o mette a disposizione i carri vuoti per il carico; è anche detto: binario (o binari) di presa e consegna;
- l. **Referente di manovra di Cliente :** persona indicata da Cliente a cui spetta il compito di interfacciarsi con il Referente di GU per la gestione operativa giornaliera;
- m. **Referente di manovra di GU:** persona indicata da GU a cui spetta il compito di interfacciarsi con il Referente di Cliente per la gestione operativa giornaliera;
- n. **Registro Disposizioni di Servizio:** documento emanato, per ogni impianto, dalle unità periferiche interessate del Gestore dell'Infrastruttura;
- o. **Responsabile del Contratto:** figura delle rispettive Parti a cui è attribuita la gestione operativa del contratto;
- p. **Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS):** l'organizzazione e i provvedimenti messi in atto da un operatore ferroviario (RFI, Cliente, società di manovra, ecc.) al fine di mantenere e migliorare il livello di sicurezza in essere, anche mediante un sistema di monitoraggio per la misura del livello di applicazione delle norme;
- q. **Treno:** qualsiasi mezzo di trazione con veicoli (carri) che viaggia da una località di servizio (impianto) ad un'altra oppure che parte da una località di servizio per disimpegnare un servizio lungo la linea e fare ritorno nella località stessa;
- r. **ART (ovvero Autorità) :** Autorità di Regolazione dei Trasporti istituita ai sensi della legge n. 214 del 22.12.2011.
- s. **Gestore del servizio:** soggetto deputato alla gestione di uno o più servizi previsti dall'art 13 della Direttive 2012/34/UE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 112 - 2015 e successive modifiche, fatti salvi i casi di auto produzione negli impianti.
- t. **Comprensorio Ferroviario:** insieme afferente ad un porto, un Interporto o una zona industriale/commerciale, costituito dagli impianti di servizio, dagli impianti raccordati, dagli analoghi impianti di proprietà del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e da una o più stazioni ferroviarie o impianti di interfaccia con rete ferroviaria nazionale, nonché dalle relative infrastrutture ferroviarie di collegamento.
- u. **Assemblea Comprensoriale:** organo permanente, composto da tutti gli operatori comprensoriali, deputato a deliberare ai fini del Regolamento Comprensoriale della manovra Ferroviaria.



- v. **Regolamento Comprensoriale della Manovra Ferroviaria (ovvero Re.co.maf):** istituto previsto ai sensi della misura 5 della delibera ART n. 18 del 10.02.2017 che disciplina le modalità di individuazione del Gestore Unico, le modalità per l'assunzione di decisioni organizzative e di pianificazione comuni in materia di manovra ferroviaria. Nonché disciplina i diritti e gli obblighi che gravano in capo al Gestore Unico, agli Operatori Comprensoriali e agli eventuali operatori di manovra.
- w. **Operatore Comprensoriale:** soggetto, pubblico o privato, proprietario di porzioni del comprensorio ferroviario in cui si svolga sia attività di manovra che attività di movimentazione di merci (carico, scarico, trasbordo); qualora il proprietario di un'area ne abbia conferito o affidato il godimento ad altri soggetti, può delegare a costoro l'esercizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal Regolamento Comprensoriale stesso.
- x. **Gestore Unico o GU:** il soggetto, qualora individuato dagli operatori comprensoriali, al quale sono attribuite le funzioni relative alla commercializzazione ed eventualmente all'esercizio del servizio di manovra ferroviaria, relativamente al comprensorio ferroviario.
- y. **Operatore del Servizio di Manovra:** un soggetto, qualora individuato dal Gestore Unico, al quale sono attribuite funzioni relative all'esercizio del Servizio di Manovra Ferroviaria, relativamente al comprensorio ferroviario.
- z. **MTO:** (impresa che gestisce il contratto di trasporto in proprio o per conto terzi);

ARTICOLO 3

Oggetto del contratto

1. Terminali Italia alle condizioni e modalità previste dal presente contratto:
 - a) Commercializza, contrattualizza e fattura i servizi di manovra accessoria nei terminal di RFI su mandato del GU Rete Rilve, presso l'impianto ferroviario di Verona Q.E, relativamente alle richieste effettuate dai Clienti.
 - b) Commercializza, contrattualizza, fattura e svolge, direttamente o indirettamente, i servizi di manovra accessoria ove è stato nominato GU (Bologna Interporto e Bari Lamasinata), relativamente alle richieste effettuate dai Clienti.

Ex delibera 18/17 ART, le prestazioni da fornire e da fatturare sono quelle riportate nel paragrafo 6.3.2. del Prospetto Informativo della Rete edizione dicembre 2012. Le tariffe e le tipologie dei servizi sono esplicitate per singolo impianto nell'All.1 Condizioni Economiche.

ARTICOLO 4

Modalità di esecuzione del servizio

1. Le operazioni di manovra dovranno essere realizzate ai sensi della normativa vigente ed utilizzando personale in possesso delle specifiche abilitazioni inerenti alla condotta delle locomotive e quelle previste per la manovra, oltre ai requisiti psicofisici richiesti dalla Disposizione 55/2006 di RFI e/o dal D.Lgs 247/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 5

Obblighi di Cliente

1. Cliente si impegna a rispettare quanto previsto dal presente contratto;
2. Cliente si impegna a comunicare al GU entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il proprio Referente di manovra;
3. Cliente si obbliga a trasmettere la richiesta di manovra in tempi congrui ed idonei alla sua esecuzione da parte di GU;



4. Cliente si obbliga a pagare a TI i corrispettivi previsti dal presente contratto e suoi allegati, secondo i termini e le modalità concordate.

ARTICOLO 6 **Obblighi di GU**

1. GU deve fornire un sistema in termini di struttura, mezzi e personale adeguato a rispondere alle esigenze di produzione del servizio richiesto dal Cliente,
2. Il GU si impegna a:
 - a) trattare tutte le richieste di servizi di manovra che il Cliente avvanzerà nell'arco di validità del presente contratto;
 - b) eseguire il servizio di manovra nel rispetto della normativa vigente;
 - c) effettuare il servizio richiesto con la massima cura, perizia e diligenza;
 - d) assicurare che il Referente della manovra garantisca la pronta reperibilità;
 - e) comunicare tempestivamente alla Sala Operativa di Cliente ed alla struttura Gestione Sicurezza di Cliente qualsiasi incidente od inconveniente di esercizio durante l'espletamento delle attività di manovra per i treni di Cliente. Eventuali valutazioni circa la responsabilità saranno effettuate in contraddittorio.
3. Il GU sarà responsabile per ogni danno causato alla merce, al Cliente o a terzi nell'esecuzione delle manovre affidate al medesimo, qualora il danno sia imputabile esclusivamente all'Operatore. In caso di danneggiamento, perdita o nella consegna della merce, il GU sarà responsabile nei casi e limiti previsti dalla COTIF -CIM.
4. Il GU assicura il rispetto di tutte le prescrizioni di legge per quanto attiene all'utilizzo del proprio personale, in particolare garantisce che il proprio personale impiegato nella prestazione dei servizi oggetto del presente contratto risulti regolarmente assunto e retribuito nel rispetto dei CCNL di categoria, nonché debitamente assicurato per gli infortuni sul lavoro. Il GU garantisce, altresì, che il personale anzidetto benefici della copertura contributiva di legge.

ARTICOLO 7 **Orario di servizio**

1. Il servizio sarà reso nei giorni e negli orari previsti dal PIR. L'attività sarà sospesa nei giorni festivi di seguito indicati: 1° gennaio, 6 gennaio, domenica e lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 Maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, ulteriori periodi di sospensione dell'attività saranno comunicati da GU a Cliente con almeno 24 ore di anticipo.
3. Per esigenze straordinarie, Cliente può richiedere a GU con almeno 24 ore di anticipo, servizi di manovra eccezionali alle condizioni del presente contratto, riconoscendo il corrispettivo previsto nelle condizioni economiche allegate.

ARTICOLO 8

Durata del contratto –Recesso - Risoluzione Espressa- –Sospensione temporanea del servizio

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione sino al termine dell'anno solare e sarà rinnovato di anno in anno qualora nessuna delle parti invii all'altra comunicazione contraria al rinnovo per raccomandata AR o via PEC.
2. Anche in caso di rinnovo tacito del contratto, ex delibera 96/15 le condizioni economiche hanno comunque durata di un solo anno sino al cambio orario ferroviario. Le variazioni annuali delle condizioni economiche così come previste dalla delibera 96/15 verranno comunicate e pubblicate sul sito del GU entro i tempi previsti dalla delibera stessa.
3. Cliente ha la facoltà di recedere in qualunque momento dal presente contratto dandone un preavviso scritto al GU di almeno quindici giorni.



4. Il contratto si intenderà risolto di diritto, oltre che per quanto previsto ex artt. 14 e 15 delle Condizioni Generali di Contratto, anche nei seguenti casi:
 - fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale alla quale venga sottoposta una delle parti;
 - cessazione dell'attività di una delle parti;
 - perdita da parte di TI del ruolo di Gestore Unico della Manovra;
5. IL contratto s'intenderà sospeso automaticamente senza penali, qualora Terminali Italia, per cause non dipendenti dalla medesima, non possa disporre dei binari necessari all'espletamento del servizio per manutenzioni ordinarie/straordinarie all'armamento o al piazzale e nei casi di lavori di ammodernamento o rifacimento degli stessi. Eventuali sospensioni del servizio verranno prontamente comunicate al Cliente.

ARTICOLO 9

Corrispettivi e Pagamenti

1. Il corrispettivo dovuto dal Cliente per le prestazioni del Servizio di Manovra rese da TI è determinato nell'allegato delle condizioni economiche.
2. TI effettuerà la rendicontazione dei servizi di Manovra effettuati per ciascun impianto con cadenza mensile e provvederà a comunicare a Cliente tale rendiconto entro il giorno 10 del mese successivo rispetto a quello di riferimento.
3. TI entro il 10 del mese successivo rispetto a quello di riferimento fattura le prestazioni rese a Cliente.
4. Gli importi dovranno essere corrisposti dal Cliente a mezzo Bonifico Bancario sul conto corrente intestato al GU così come rappresentato in fattura entro il termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data della relativa fattura.
5. Il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni deve intendersi espressamente convenuto tra le Parti ai sensi dell'art. 4, comma 3, 1° periodo, D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
6. In caso di ritardo nei pagamenti saranno dovuti interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 5, comma 1, 2° periodo, D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.
7. In caso di ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il GU, fermo restando il suo diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista ex art.14 delle condizioni generali di contratto, avrà la facoltà di sospendere, fino all'effettivo pagamento, l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, fatto salvo il diritto alla corresponsione di quanto dovuto per le prestazioni eseguite.

ARTICOLO 10

Aggiornamento dei prezzi

1. Gli importi di cui all'Allegato Condizioni Economiche, oltre che per le disposizioni regolamentari in merito ai sistemi tariffari dei servizi regolati, saranno comunque soggetti a revisione in relazione alla variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) riferito all'anno precedente (dal 1-01 al 31-12 di ogni anno).
2. Il primo aggiornamento avverrà a partire dal 01-01-2019 e sarà riferito al periodo dal 1-01-2018 al 31-12-2018.

ARTICOLO 11

Disposizioni in materia di sicurezza

1. Il GU s'impegna a svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto della legislazione nazionale in materia di sicurezza ferroviaria e delle norme, direttive, decreti e standard tecnici emanati dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF). Nelle more del processo di ottenimento, già avviato, del proprio certificato di sicurezza presso l'ANSF Terminali Italia opera sotto la responsabilità del Certificato di Sicurezza di RFI.



2. Il GU è tenuto ad osservare ed a far osservare al proprio personale per l'esecuzione del servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni, di sicurezza e di igiene del lavoro.
3. Il GU si impegna altresì a cooperare alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 ed a comunicare tempestivamente al Cliente e al proprietario/gestore degli ambienti di lavoro, i rischi introdotti.
4. Cliente, oltre a garantire anche per conto del proprio personale il rispetto di tutte le norme, disposizioni, prescrizioni di legge per l'esecuzione del servizio, si impegna a comunicare particolari precauzioni che dovessero essere adottate in funzione del contesto di riferimento, della tipologia di merci e di quant'altro necessario e/o opportuno per l'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 12

Responsabilità - Polizza assicurativa

1. GU è responsabile nei confronti di Cliente e di terzi per tutti i danni o costi derivanti da propria responsabilità o di suoi terzi fornitori e/o subappaltatori. (ad esempio, urto da manovra)
2. Cliente è responsabile nei confronti del GU e di terzi per tutti i danni o costi derivanti da propria responsabilità o di suoi terzi fornitori e/o subappaltatori. (ad esempio manutenzione carri da cui derivi uno svio).
3. Entrambe le parti dichiarano e comunicano entro 10 giorni dalla stipula del presente accordo che sono dotate rispettivamente di una polizza per la responsabilità civile verso terzi. Detta polizza sarà efficace per tutto il periodo di durata del contratto, comprese eventuali proroghe, con un massimale non inferiore a € 50milioni per evento, senza limiti annui di ripetizione dell'evento stesso. Essa conterrà l'obbligo di tenere indenne la parte di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali perdite economiche e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di fatti derivanti da propria responsabilità e/o accidentali nell'ambito delle proprie competenze, verificatisi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.
4. La polizza dovrà essere stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, avente rating non inferiori a uno tra: "A3" per Moody's ; "BBB" per Standard & Poor's ; "A-" per Fitch.
Eventuali scoperti e franchigie si intendono a completo carico di ognuna delle parti.
5. La polizza di entrambe le parti dovranno prevedere con una chiara e specifica clausola che sono considerati terzi anche:
 - Cliente, Terminali Italia ed i propri dipendenti o agenti;
 - L'ODM, se nominato dal GU, ed i suoi dipendenti o agenti;
 - I proprietari delle merci e delle UTI trasportate;
 - I proprietari dei carri e delle locomotive.
 - altri soggetti, i loro dipendenti e agenti, se operanti presso il terminal

ARTICOLO 13

Comunicazioni e Responsabile di contratto

1. Le parti comunicano i rispettivi Recapiti e Responsabili di contratto ai quali competono l'esercizio di tutte le facoltà e poteri previsti dal presente contratto.
2. Il Responsabile del Contratto avrà la funzione di coordinare e gestire la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e di mantenere i rapporti con l'altra Parte.
3. Eventuali cambiamenti dovranno essere tempestivamente comunicati all'altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. o PEC e diverranno efficaci dal momento del ricevimento di questa.



ARTICOLO 14
Divieto di Cessione

1. È fatto espresso divieto alle Parti di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il diritto della parte non inadempiente al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 15
Domicilio dell'Cliente

1. Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali, l'Cliente dichiara il proprio domicilio in _____.
2. Non saranno opponibili a TI eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al domicilio di TI medesima.

ARTICOLO 16
Legge applicabile, controversie e foro competente

1. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si fa rinvio al codice civile ed alla regolamentazione vigente in materia.
2. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del presente Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dal Cliente derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, non risolubili in via transattiva, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 17
Spese di stipulazione e regime fiscale

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
2. Tutte le spese di registro, bollo e scritturazione del presente contratto, inclusi gli allegati e le copie occorrenti, nonché di tutti gli atti sottoscritti dalle Parti in corso di esecuzione sono a carico del Cliente.

ARTICOLO 18
Codice etico

1. Cliente dichiara di avere preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane pubblicato sul sito internet di Terminali Italia di conoscerne nel dettaglio i contenuti e si impegna anche per i propri amministratori, dipendenti, collaboratori e sub contraenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile – ad attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti.
2. In caso di violazione del suddetto impegno sarà facoltà di TI risolvere di diritto il presente Atto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante dichiarazione unilaterale di TI medesima, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ARTICOLO 19
Trattamento dati personali

1. Nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, Terminali Italia tratterà i dati, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e sue successive integrazioni. A tal fine, ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali relativi ai Vostri dipendenti/collaboratori eventualmente forniti in relazione all'espletamento del presente Contratto,



saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo Contratto e trattati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità, da Terminali Italia e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento, in conformità a quanto previsto nell'allegato "Informativa sulla protezione dei dati personali".

ARTICOLO 20

Trasparenza dei prezzi

1. Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
 - si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1456 c.c., per fatto e colpa della parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellata dall'albo fiduciario, ove esistente.

ARTICOLO 21

Clausola di rinvio

1. Oltre a quanto previsto al precedente art.18, per tutto quanto non ripetuto o previsto nel presente articolato, si rimanda alle norme contenute nelle Condizioni Generali di Contratto di cui tale documento costituisce allegato.

Roma li _____

Terminali Italia S.r.l.

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art 1341-1342 C.C., dichiarano di aver preso visione e di approvare specificatamente gli articoli: 1 Premesse ed allegati; 2 Definizioni; 3; Oggetto del contratto 4. Modalità di esecuzione del servizio - Comunicazioni; 5 Obblighi di Terminali Italia; 6 Obblighi di Cliente ; 7 Orario di servizio; 8 Durata del contratto –Recesso - Risoluzione Espressa- –Sospensione temporanea del servizio; 9 Corrispettivi e Pagamenti; 10 Aggiornamento dei prezzi; 11 Disposizioni in materia di sicurezza; 12 Responsabilità - Polizza assicurativa; 13 Comunicazioni e Responsabile di contratto; 14 Divieto di Cessione; 15 Domicilio dell'Cliente; 16 Legge applicabile, controversie e foro competente; 17 Spese di stipulazione e regime fiscale; 18 Codice etico ; 19 Trattamento dati personali; 20 Trasparenza dei prezzi; 21 Clausola di rinvio

Terminali Italia S.r.l.

9

**TARIFFE SERVIZI DI MANOVRA ACCESSORIA
IN VIGORE DAL 1-01-2019 AL 31-12-2019**

PRESSO

IMPIANTO FERROVIARIO DI BARI LAMASINATA

Coefficiente ex PIR 2012	Manovre accessorie	Tariffa
A	Sgancio Locomotiva da treno	16 € /treno
B	Aggancio Locomotiva da treno	16 € /treno
C	Rimozione segnali di coda	12 € /treno
D	Applicazione segnali di coda	12 € /treno
E	Scarto carro o reintegro carro o gruppo di carri contigui	100 € /scarto/reintegro
G	Instradamento Locomotive treno	25 € /istradamento
H	Traino locomotive Treno	80 € / traino
I	Scomposizioni/composizioni particolari	360 € / treno
L	Altre traslazioni diverse dalle terminalizzazioni	180 € /treno/operazioni

9

**TARIFFE SERVIZI DI MANOVRA ACCESSORIA
IN VIGORE DAL 1-01-2019 AL 31-12-2019**

PRESSO

IMPIANTO FERROVIARIO DI BOLOGNA INTERPORTO

Coefficiente ex PIR 2012	Manovre accessorie	Tariffa
A	Sgancio Locomotiva da treno	16 € /treno
B	Aggancio Locomotiva da treno	16 € /treno
C	Rimozione segnali di coda	12 € /treno
D	Applicazione segnali di coda	12 € /treno
E	Scarto carro o reintegro carro o gruppo di carri contigui	100 € /scarto/reintegro
G	Instradamento Locomotive treno	25 € /istradamento
H	Traino locomotive Treno	80 € / traino
I	Scomposizioni/composizioni particolari	470 € / treno
L	Altre traslazioni diverse dalle terminalizzazioni	165 € /treno/operazioni

9

**TARIFFE SERVIZI DI MANOVRA ACCESSORIA
IN VIGORE DAL 1-01-2019 AL 31-12-2019**

**PRESSO
L'IMPIANTO FERROVIARIO DI VERONA Q.E.
GESTORE UNICO RETE RILVE**

Coefficiente ex PIR 2012	Manovre accessorie	Tariffa
A	Sgancio Locomotiva da treno	16 € /treno
B	Aggancio Locomotiva da treno	16 € /treno
C	Rimozione segnali di coda	12 € /treno
D	Applicazione segnali di coda	12 € /treno
E	Scarto carro o reintegro carro o gruppo di carri contigui	100 € /scarto/reintegro
G	Instradamento Locomotive treno	25 € /istradamento
H	Traino locomotive Treno	80 € / traino
I	Scomposizioni/composizioni particolari	100 € / treno
L	Altre traslazioni diverse dalle terminalizzazioni	150 € /treno/operazioni

